



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.lnd.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 21G del 25 Gennaio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A, inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

Modifiche al programma gare

Gara XEROX CHIANELLO "A" = SC ALESSANDRO ROSINA "B" del 19.01.2019

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore, viene posticipata al 25-01-2019 alle ore 16:30

Recuperi

Recupero Gara ACC. CASTROVILLARI = PRO COSENZA

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 27 Gennaio 2019, ore 10.30.

Recupero Gara ROGLIANO = POPILBIANCO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 28 Gennaio 2019, ore 15.30.

Recupero Gara BESIDIAE = ACC. CASTROVILLARI

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 01 Febbraio 2019, ore 15.30.



3. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
LA CANTERA BRUZIA	- OLIMPICA BISIGNANO	0 - 5	
(1) NEW TEAM SAN MARCO ARG.	- ORESTE ANGOTTI	0 - 9	
UNIONE SPORTIVA MARANO	- SAN PAOLO 1998	1 - 0	

(1) - disputata il 21/01/2019

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A			
CASALDESTRO	- APS FRALE	Att.rec.	D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
A. ANDREOLI	- POL. CITTA DI CETRARO	9 - 0		(1) APS FRALE	- EUROSERVICE	1 - 4	
(1) LUPI MARCELLINA	- POLISPORTIVA BELMONTE	R.N.P.	Y	(2) REAL COSENZA	- POLISPORTIVA G.SALERNO	1 - 0	
(2) SC ALESSANDRO ROSINA	- PRO SCALEA	4 - 2		REAL SANT AGATA	- MONTAGNA COSENZA 2012	0 - 6	
SCALEA 1912	- DIGIESE DE GIORGIO	7 - 0		SAVUTO CALCIO	- ORESTE ANGOTTI	0 - 2	
(1) VIRTUS DIAMANTE	- REAL AMANTEA	0 - 7					

(1) - disputata il 19/01/2019

(2) - disputata il 17/01/2019

(1) - disputata il 19/01/2019

(2) - disputata il 23/01/2019

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 24.01.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

GARA: CESCO SBANO – ANDREOLI del 14.01.2019

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

-che la società **ASD CESCO SBANO** schierava in campo 15 calciatori;

Visto il C.U. del C.R. Calabria n. 25 del 13/11/2018,

DELIBERA

- di penalizzare **ASD CESCO SBANO** di punti 1,50 nella graduatoria di merito, pari a 0,50 per ogni calciatore inferiore a 18.

GARA: SAN PAOLO 1998 – VIRTUS DIAMANTE del 17.01.2019

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

-che la società **VIRTUS DIAMANTE** schierava in campo 15 calciatori;

Visto il C.U. del C.R. Calabria n. 25 del 13/11/2018,

DELIBERA

- di penalizzare **VIRTUS DIAMANTE** di punti 1,50 nella graduatoria di merito, pari a 0,50 per ogni calciatore inferiore a 18.



CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 1/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

MALLAMACE STEFANO (UNIONE SPORTIVA MARANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARA GIUSEPPE (SAN PAOLO 1998) PRISCO NICOLA (SAN PAOLO 1998)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 23/ 1/2019

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 23/ 1/2019 CASALDESTRO - APS FRALE

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D.APS FRALE si soprassedie ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 17/ 1/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LEOTTA MARIO WALTER (PRO SCALEA) SETTECERZE GIUSEPPE (PRO SCALEA)
CAUTERUCCIO LEONARDO (SC ALESSANDRO ROSINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 1/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LA CANNA SERGIO MARIA (APS FRALE) SPADAFORA SAMUELE (APS FRALE)
PORCO GABRIELE (REAL AMANTEA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 20/ 1/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 40,00 POL. CITTA DI CETRARO

Perchè un proprio sostenitore entrava nel recinto di gioco e protestava nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

ALFIERI FRANCESCO MARIA (DIGIESSE DE GIORGIO) PUCCI GIOVANNI (SAVUTO CALCIO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/02/2019.

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati

presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- l'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina